



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 settembre 2020
(OR. en)

11054/1/20
REV 1

LIMITE

**FISC 185
ECOFIN 837**

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	11054/20
Oggetto:	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali Relazione del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020 - Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione

1. In occasione dell'aggiornamento della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali avvenuto il 18 febbraio 2020, i ministri ECOFIN hanno convenuto di procedere al successivo aggiornamento durante il Consiglio ECOFIN dell'ottobre 2020.
2. In tale ottica, gli addetti fiscali hanno predisposto, su mandato del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", una relazione relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020. Nella riunione degli addetti fiscali del 21 settembre 2020 non sono state sollevate obiezioni in merito al contenuto di tale aggiornamento.
3. Poiché il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" opera con scadenze precise per quanto riguarda le giurisdizioni da inserire o rimuovere dalla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, è altamente auspicabile che la lista riveduta sia adottata il prima possibile, in modo che la versione che rispecchia la situazione attuale possa essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
4. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - confermare l'accordo sulla relazione del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020, riportata nell'allegato della presente nota, e
 - decidere, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno del Consiglio e dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/430 del Consiglio, prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970 del Consiglio, che il Consiglio ricorra alla procedura scritta per l'adozione.

Relazione del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020

I. INTRODUZIONE

5. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni¹ contenenti la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (allegato I) e lo stato dei lavori riguardo agli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative al fine di applicare i principi della buona governance fiscale (allegato II) inizialmente approvati dal Consiglio ECOFIN il 5 dicembre 2017² e successivamente riveduti dal Consiglio il 23 gennaio 2018³, il 13 marzo 2018⁴, il 25 maggio 2018⁵, il 2 ottobre 2018⁶, il 6 novembre 2018⁷, il 4 dicembre 2018⁸, il 12 marzo 2019⁹, il 22 maggio 2019¹⁰, il 14 giugno 2019¹¹, il 17 ottobre 2019¹², l'8 novembre 2019¹³ e il 5 dicembre 2019¹⁴.
6. Come convenuto dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 marzo 2019, a partire dal 2020 gli aggiornamenti della lista UE non dovrebbero essere effettuati più di due volte all'anno. In occasione dell'aggiornamento del 18 febbraio 2020 si è convenuto di procedere al successivo aggiornamento nell'ottobre 2020.
7. L'attuale situazione di emergenza sanitaria pubblica causata dalla COVID-19 ha avuto un impatto sui metodi di lavoro e sulla capacità di molte giurisdizioni di assumere nuovi impegni o di rispettare gli impegni anteriori.

¹ GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8.
² GU C 438 del 19.12.2017, pag. 5.
³ GU C 29 del 16.1.2018, pag. 2.
⁴ GU C 100 del 16.3.2018, pag. 4.
⁵ GU C 191 del 5.6.2018, pag. 1.
⁶ GU C 359 del 16.3.2018, pag. 3.
⁷ GU C 403 del 9.11.2018, pag. 4.
⁸ GU C 441 del 7.12.2018, pag. 3.
⁹ GU C 114 del 26.3.2019, pag. 2.
¹⁰ GU C 176 del 22.5.2019, pag. 2.
¹¹ GU C 210 del 21.6.2019, pag. 8.
¹² GU C 351 del 17.10.2019, pag. 7.
¹³ GU C 386 del 14.11.2019, pag. 2.
¹⁴ GU C 416 dell'11.12.2019, pag. 10.

8. In tale contesto, il 17 giugno 2020 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni sui progressi compiuti in materia di questioni fiscali durante la presidenza croata¹⁵. È stato deciso di rinviare le richieste di impegni su determinate questioni¹⁶ fino a quando le circostanze consentano di chiedere alle giurisdizioni terze di assumere impegni per affrontare le carenze riscontrate.
9. Inoltre, i ministri hanno deciso che con l'aggiornamento della lista UE dell'ottobre 2020 si procederà a rimuovere dall'allegato I le giurisdizioni che hanno portato a termine i loro impegni, a prorogare, se del caso, i termini dell'allegato II e a prendere in considerazione le nuove valutazioni inter pares del forum globale di cui al criterio 1.2.
10. In tale ottica, il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" (in appresso il "gruppo"), attraverso la sua presidente eletta (Lyudmila Petkova), ha proseguito le interazioni e i dialoghi con le pertinenti giurisdizioni, con l'ausilio del segretariato generale del Consiglio e l'assistenza tecnica dei servizi della Commissione. Il gruppo ha incaricato gli addetti fiscali di discutere le questioni urgenti nelle riunioni del 15 luglio, del 7 settembre e del 21 settembre 2020.

¹⁵ Doc. 8892/20.

¹⁶ Si veda il punto 4 delle conclusioni del Consiglio, in cui si menzionano:

- il vaglio delle giurisdizioni che dispongono di regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera;
- il monitoraggio dell'attuazione della rendicontazione paese per paese - norma minima anti-BEPS (criterio 3.2); e
- il vaglio delle tre giurisdizioni aggiunte nel 2019 all'ambito di applicazione geografico dell'esercizio di inserimento nella lista UE.

II. AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO I

a) Rimozione dalla lista

11. Le Isole Cayman hanno rafforzato il loro quadro relativo ai fondi di investimento collettivo¹⁷. Il gruppo ha esaminato la questione nelle riunioni del 15 luglio e del 7 settembre e ha concluso, il 21 settembre 2020, che le Isole Cayman hanno rispettato l'impegno assunto in relazione al criterio 2.2 e possono essere rimosse dall'allegato I.
12. Il 26 novembre 2019 l'Oman ha firmato la convenzione dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale. La convenzione è stata ratificata e lo strumento di ratifica è stato depositato presso l'OCSE il 7 luglio 2020. Inoltre, il 14 settembre 2020 l'Oman ha emanato una legge che permette lo scambio automatico di informazioni e ha presentato all'OCSE una notifica per l'attivazione di relazioni di scambio con tutti gli Stati membri dell'UE¹⁸.

Nella riunione del 21 settembre 2020 il gruppo ha esaminato i progressi compiuti dall'Oman e ha concluso che il paese può essere rimosso dall'allegato I, dal momento che ha rispettato gli impegni di cui al criterio 1.3 e il parametro di riferimento degli impegni richiesto entro la fine del 2019 per quanto riguarda il criterio 1.1.

b) Inserimenti nella lista

13. Il 15 luglio 2020 il forum globale ha pubblicato i risultati del suo processo di revisione inter pares finalizzato a valutare la conformità delle giurisdizioni alle norme internazionali per lo scambio di informazioni su richiesta. In tale contesto, le Seychelles e Barbados sono state declassate a "parzialmente conformi" nel secondo ciclo di revisione¹⁹. Il gruppo ha discusso tale questione nella riunione del 15 luglio 2020 e ha convenuto che le Seychelles, che figurano già nell'allegato I per il criterio 2.1, dovrebbero figurarvi anche per il criterio 1.2, mentre Barbados dovrebbe essere inserita nell'allegato I per il criterio 1.2.

¹⁷ Doc. WK-R 9502/2020.

¹⁸ Doc. WK-R 9598/2020 REV 1.

¹⁹ Doc. WK-R 7420/2020.

14. Analogamente, il 21 settembre 2020 il gruppo ha fatto il punto sulle valutazioni pubblicate il 1° settembre 2020. Anguilla è stata valutata "non conforme"²⁰ e dovrebbe pertanto essere inserita nell'allegato I.

c) Varie

15. Il gruppo ha inoltre esaminato gli orientamenti relativi all'attività economica adottati dal Bahreïn il 1° gennaio 2020²¹, di cui non era stato informato. Il 17 settembre 2020 il Bahreïn ha adottato orientamenti riveduti²², che il 21 settembre 2020 il gruppo ha giudicato conformi ai requisiti di cui al criterio 2.2.
16. Il 7 luglio 2020 le Bermuda hanno adottato note orientative sui requisiti relativi all'attività economica che hanno destato preoccupazioni in relazione al criterio 2.2²³. Le note orientative sono state modificate il 18 settembre 2020 e il gruppo ha deciso che le Bermuda sono conformi ai requisiti del criterio 2.2²⁴.

III. AGGIORNAMENTI DELL'ALLEGATO II

17. Poiché la Mongolia e la Bosnia-Erzegovina hanno depositato gli strumenti di ratifica della convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, modificati rispettivamente il 19 febbraio 2020²⁵ e il 21 settembre 2020²⁶, il gruppo ha convenuto, nelle riunioni del 15 luglio e del 21 settembre 2020, di rimuovere i due paesi dalla sezione 1.3 dell'allegato II.

²⁰ Doc. WK-R 9506/2020.

²¹ Doc. WK-R 9599/2020.

²² Doc. WK 9926/2020.

²³ Doc. WK-R 9599/2020.

²⁴ Doc. WK 9927/20.

²⁵ Doc. WK 7424/2020.

²⁶ Doc. WK 9928/2020.

18. Il 21 settembre 2020 il gruppo ha discusso la proroga dei termini per gli impegni a seguito della pandemia di COVID-19²⁷ e ha convenuto di prorogare i termini per la firma e la ratifica della convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, come pure di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine concesso alla Namibia e a Santa Lucia per i rispettivi impegni di cui al criterio 2.1. Tali modifiche sono riportate nell'allegato II. Gli altri termini rimangono invariati.

IV. PROSSIME TAPPE

19. Si invita il Consiglio a:
- adottare, fra i punti "A" dell'ordine del giorno, gli allegati I e II aggiornati delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020 riportati nell'allegato 1 della presente nota, che tengono conto degli sviluppi sopra illustrati,
 - disporre la pubblicazione degli allegati nella Gazzetta ufficiale.

²⁷ Doc. WK 9500/2020.

A decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, gli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2020 (GU C 64 del 27.2.2020, pag. 8) sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Anguilla

Anguilla non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

3. Barbados

Barbados non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

4. Figi

La Repubblica di Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale"), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi, non è divenuta membro del quadro inclusivo sulla BEPS né ha attuato la norma minima anti-BEPS dell'OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.

5. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

6. Palau

Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

7. Panama

Panama non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

8. Samoa

Samoa dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto questa problematica.

Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

9. Seychelles

La Repubblica delle Seychelles dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.

Inoltre, la Repubblica delle Seychelles non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

10. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, è stata valutata "non conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.

11. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

12. Vanuatu

Vanuatu non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto queste problematiche.

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale

1. Trasparenza

1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Alla seguente giurisdizione, che dovrebbe compiere progressi tangibili nell'efficace attuazione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri dell'UE, è stato concesso fino al 31 dicembre 2020 per agire in tal senso:

Turchia

1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali ("forum globale") e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

La seguente giurisdizione, che si è impegnata a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2018, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Turchia

Il seguente paese in via di sviluppo senza un centro finanziario, che si è impegnato a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2019, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Botswana

1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE

Ai seguenti paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario, che hanno conseguito progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni, sono stati concessi i seguenti termini: il 31 dicembre 2020 per firmare la convenzione multilaterale e il 31 dicembre 2021 per ratificarla:

Botswana, Eswatini, Giordania, Maldive, Namibia, Thailandia

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi

La seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera entro la fine del 2019, ha adottato modifiche sufficienti in linea con i suoi impegni e si è impegnata ad affrontare una problematica rimanente entro il 31 dicembre 2020:

Santa Lucia

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali dannosi entro la fine del 2019 ma non hanno potuto farlo a causa di ritardi nella procedura in sede di forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2020:

Australia, Marocco

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2019 e nello stesso anno ha dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa il 31 dicembre 2020:

Namibia

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire i regimi fiscali dannosi entro la fine del 2020:

Giordania
